

Addi 30 aprile 2009

Tra

la STABILUS S.r.l (di seguito l'Azienda), assistita dall'A.M.M.A.

e

la RSU dell'azienda assistite da FIM-CISL e FIOM-CGIL, anche a nome e per conto di tutti i dipendenti della stessa.

e collettivamente le parti

PREMESSO CHE

L'Azienda ha attivato con lettera del 25 marzo 2009 procedura di mobilità ex art. 24 e 4, Legge n. 223/91, nei confronti di complessivi 76 lavoratori per cessazione di attività produttiva.

Nel corso degli incontri sindacali che hanno fatto seguito all'apertura di tale procedura l'Azienda ha illustrato le motivazioni relative alla decisione assunta, determinata dal drastico e strutturale calo della domanda a livello internazionale, dal mutamento radicale delle prospettive di crescita e dalla difficile situazione finanziaria aziendale a livello globale;

L'azienda ha altresì concluso come la situazione determinatasi non lasciasse spazio a soluzioni diverse dalla liquidazione di Stabilus Italia Srl per cessazione di attività nei tempi tecnici strettamente necessari;

A tale riguardo l'Azienda ha altresì precisato che i tempi della ristrutturazione complessiva del gruppo richiedono che il processo in merito alla Stabilus Italia sia portato a compimento nell'arco temporale più breve possibile;

Le rappresentanze sindacali hanno invitato l'azienda a esplorare soluzioni che consentissero il mantenimento dell'unità produttiva. L'azienda ha tuttavia ribadito la non praticabilità di tale soluzione, anche a causa della sua insostenibilità finanziaria;

Nel corso di successivi incontri le rappresentanze sindacali, previa consultazione con le maestranze, hanno richiesto l'attivazione degli ammortizzatori sociali e di un congruo pacchetto economico tale da minimizzare l'impatto sulle persone, consentire l'accompagnamento alla pensione del maggior numero di unità lavorative e offrire un orizzonte temporale ampio per la ricerca di un adeguato reimpiego;

L'azienda ha aderito a tale proposta che, dopo approfondite discussioni, è stata formalizzata in un documento sottoposto alla controparte che è stato oggetto di successiva discussione e verifica.

In particolare l'Azienda ha ribadito la disponibilità a ricorrere all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per cessazione della attività, per la durata di 1 anno, fermo restando la non disponibilità a richiedere la Cassa Integrazione Guadagni in deroga che comporterebbe tempi e costi non compatibili con il processo in atto;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. L'azienda conferma la cessazione delle proprie attività produttive in Italia con effetto immediato. Le rappresentanze sindacali prendono atto di tale decisione e della sua

10

2


10

- inevitabilità; l'Azienda conferma il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per Crisi Aziendale per tutti i dipendenti, a seguito di cessazione della attività, a decorrere dal 1° maggio 2009 sino al 30 aprile 2010;
2. Le parti procederanno alla sottoscrizione di un apposito accordo relativo all'esame congiunto previsto per la richiesta della CIGS
 3. i 76 dipendenti in forza alla data odierna verranno posti in cassa integrazione con sospensione a zero ore settimanali con la sola eccezione del personale impegnato in specifiche attività residue collegate alla cessazione di attività. In funzione di questo si esclude la possibilità di adottare meccanismi di rotazione.
 4. le parti convengono altresì, che i dipendenti i quali non dovessero aver trovato una ricollocazione, saranno posti comunque in mobilità entro il termine della CIGS, ovvero entro il 30 aprile 2010;
 5. Ai dipendenti posti in mobilità verrà riconosciuta una somma ad integrazione del TFR, in base ai criteri definiti a livello sindacale (come da allegato b) e previa sottoscrizione di apposito verbale di rinuncia e transazione (allegato a).
 6. Le parti convengono, in relazione a quanto disposto ai punti 3 e 4, di derogare al termine di 120 giorni di cui all'art. 24 della Legge 223/91, come previsto dall'articolo 8, 4° comma, della Legge n. 236/93, il periodo previsto per la collocazione in mobilità sarà pertanto dal 1° maggio 2009 sino alla data del 30 aprile 2010, pertanto con ultimo giorno del rapporto di lavoro comunque al 30 aprile 2010.
 7. Le premesse e i punti relativi all'intesa raggiunta sono tra di loro inscindibili e costituiscono parte integrante dell'accordo.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed espletato, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, 4° comma, della Legge n. 223/91, così come modificato dall'art. 8 della Legge 236/93, le procedure di cui all'art. 24 della Legge stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la RSU



Per le OO.SS.



Per l'Azienda



Per l'AMMA



Accordo CIGS

VERBALE DI ACCORDO

Addi 30 aprile 2009

Tra

la STABILUS S.r.l, assistita dall'A.M.M.A.

e

la RSU dell'azienda assistite da FIM-CISL e FIOM-CGIL, anche a nome e per conto di tutti i dipendenti della stessa.

Premesso che

- La Società STABILUS S.r.l. ha disposto la cessazione dell'attività produttiva nello stabilimento di Villar Perosa dal 1° maggio 2009. In conseguenza di tale decisione ha provveduto ad avviare una procedura di mobilità per cessazione dell'attività produttiva con lettera datata 25 marzo 2009.
- I dipendenti attualmente impiegati dall'azienda in parola sono n° 76.
- Si è deciso di intraprendere un percorso condiviso, al fine di risolvere la problematica rappresentata, attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali Cassa Integrazione straordinaria e Mobilità

SI E' CONCORDATO QUANTO SEGUE

- 1) Le parti convengono sul ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per Crisi Aziendale per tutti i dipendenti, a seguito di cessazione della attività, a decorrere dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, con sospensione a zero ore settimanali.
- 2) I 76 dipendenti in forza alla data odierna verranno posti in cassa integrazione con sospensione a zero ore settimanali. In funzione delle caratteristiche specifiche delle residue attività previste e sopra indicate, si esclude la possibilità di adottare meccanismi di rotazione.
- 3) Durante il periodo di vigenza della CIGS le parti convengono che l'Azienda adotterà i seguenti strumenti al fine di agevolare la ricollocazione dei dipendenti dell'azienda:
 - a) segnalazione delle figure professionali disponibili ad aziende dell'area torinese e non, anche attraverso i servizi di una società di *outplacement*, previo assenso degli interessati;
 - b) inoltre, tramite AMMA, ad Unimpiego, delle schede informative a tal fine compilate dagli interessati;




- c) ricorso a percorsi di riqualificazione predisposti dagli enti pubblici competenti finalizzati alla riqualificazione professionale e alla ricollocazione dei lavoratori;
 - d) dimissioni agevolate;
 - e) mobilità dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia nel corso o comunque entro il termine del periodo di mobilità;
 - f) mobilità dei lavoratori intesa a favorirne la ricollocazione;
- 4) le parti convengono altresì, che i dipendenti i quali non dovessero aver trovato una ricollocazione, saranno posti comunque in mobilità entro il termine della CIGS, ovvero entro il 30 aprile 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per le OO.SS.



per l'A.M.M.A.



Per la RSU



per l'AZIENDA



allegato a fac-simile di verbale di conciliazione individuale

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 410, 1°
COMMA E 411 3° COMMA C.P.C.

Oggetto: licenziamento per riduzione di personale *ex Lege* n. 223/91 -
Rinuncia e transazione.

T r a

la S.p.A rappresentata da ed assistita dall'AMMA nella persona del Dr. Elio FOVANNA

e

il Sig., lavoratore assistito dalla OO.SS..... nella
persona del Sig.

a conclusione degli incontri avuti aventi per oggetto la risoluzione del rapporto del Sig.
..... effettuato dalla S.p.A.;

premesso che il lavoratore suddetto è stato collocato in mobilità a seguito di procedura di riduzione di personale *ex artt.* 24 e 4 secondo comma Legge n. 223/1991 e successive modificazioni, come da accordo siglato in sede sindacale il al quale aderisce incondizionatamente;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. l'Azienda erogherà al Sig., che accetta, la somma di Euro lordi in aggiunta al T.F.R., con le seguenti modalità
2. a fronte di quanto sopra il lavoratore accetta la risoluzione del rapporto e dichiarandosi soddisfatto della transazione raggiunta, rinuncia all'impugnazione del suddetto provvedimento a qualsivoglia titolo ed in qualsivoglia sede, ai sensi della Legge n. 604/1966, n. 300/1970, n. 108/1990 e n. 223/1991.
3. L'azienda inoltre corrisponderà al lavoratore la somma lorda di Euro a titolo di transazione e saldo al fine di evitare liti giudiziarie, per ogni e qualsiasi diritto maturato nell'intercorso rapporto di lavoro ed a seguito della cessazione dello stesso.
4. Il suddetto importo verrà erogato con le modalità e le tempistiche convenute per la somma aggiuntiva di cui al punto 1)
5. Il Sig. a fronte dell'erogazione della somma lorda di Euro di cui al punto 3, fatta salva la verifica contabile delle somme ancora da percepire, rinuncia ad ogni pretesa che, a qualsiasi titolo, possa derivare dall'intercorso e cessato rapporto di lavoro, anche se mai prima d'ora fatta valere nei confronti della STABILUS S.r.l. essendo comune volontà delle parti definire e comporre ogni vertenza già insorta o insorgenda tra le stesse.
6. Senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, ne indichiamo, a mero titolo di esempio, alcuni motivi: differenze retributive, preavviso ed indennità sostitutiva, differenze su elementi di computo del Trattamento di fine rapporto, criteri di computo relativi a ferie, straordinari,

10     

tredecima mensilità, ecc., se ed in quanto dovute; eventuale indennità di mensa, se ed in quanto dovuta; eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo richiesto, patrimoniale e non patrimoniale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì,

Il Lavoratore

Per l'Azienda

Per la

Per L'AMMA



ALLEGATO b AL VERBALE SINDACALE DEL 30 APRILE 2009

Tra la STABILUS S.r.l. la RSU dell'azienda assistite da FIM-CISL e FIOM-CGIL, anche a nome e per conto di tutti i dipendenti della stessa si conviene che :

- 1) ai lavoratori che saranno posti in mobilità e che non si opporranno al licenziamento sarà corrisposto un importo netto pari ad euro 16.000,00 (sedecimila/00) totali previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale come da fac simile allegato a) a fronte dei punti 1) e 3).
- 2) l'Azienda si impegna altresì a corrispondere a titolo di prestito infruttifero la somma di euro 5.000,00 a ciascun lavoratore che ne faccia richiesta; tale somma sarà erogata in due tranches di pari importo rispettivamente entro il 15 giugno 2009. ed entro il 15 agosto 2009 ; tale somma sarà dedotta al momento dell'erogazione dell'importo di cui al punto 1)
- 3) per i lavoratori ai quali l'Azienda troverà una collocazione anche attraverso meccanismi di outplacement e/o corsi di riqualificazione, l'importo di cui al punto 1) sarà pari alla somma netta di euro 3.000,00
- 4) l'Azienda conferma che su base individuale verranno esaminati positivamente i singoli casi di lavoratori che necessitino di un accompagnamento ragionevole (massimo 6 mesi) alla pensione e che non riescano a beneficiarne utilizzando gli ammortizzatori sociali.

Torino, il 30 aprile 2009







